

REGOLAMENTO DI LIQUIDAZIONE PARZIALE

Fondazione di previdenza professionale
a favore di AROMED



Indice

ART. 1 SCOPO	3
ART. 2 CONDIZIONI PER UNA LIQUIDAZIONE PARZIALE.....	3
ART. 3 DATE DETERMINANTI	3
ART. 4 TRASFERIMENTO COLLETTIVO O INDIVIDUALE	4
ART. 5 CALCOLO DI FONDI LIBERI, ACCANTONAMENTI E RISERVE.....	4
ART. 6 PIANO DI RIPARTIZIONE.....	4
ART. 7 DISAVANZO TECNICO.....	5
ART. 8 PROCEDURA	5
ART. 9 DISPOSIZIONI FINALI	6



Art. 1 SCOPO

Il presente regolamento disciplina le condizioni e la procedura per la liquidazione parziale della Fondazione di previdenza professionale a favore di AROMED (di seguito la "Fondazione").

Il Consiglio di fondazione emette il presente regolamento sulla base degli articoli 18a LFLP, 53b e 53d LPP, 27g e 27h OPP 2, nonché in esecuzione del regolamento di previdenza della Fondazione.

Art. 2 CONDIZIONI PER UNA LIQUIDAZIONE PARZIALE

1. Si presume che le condizioni per una liquidazione parziale siano soddisfatte quando:
 - a) il numero totale di assicurati attivi si riduce di oltre il 10% nel corso di un anno civile, con una conseguente diminuzione di almeno il 5% del totale dei capitali di previdenza degli assicurati attivi e dei beneficiari di rendita; o
 - b) un datore di lavoro affiliato attraversa una riorganizzazione che comporta una variazione del numero totale di assicurati attivi di almeno il 5%; per riorganizzazione si intende una modifica strategica dell'azienda caratterizzata dalla creazione di nuove attività principali o dall'abbandono, dalla vendita o da qualsiasi altro cambiamento in uno o più settori di attività; oppure
 - c) un contratto di affiliazione del datore di lavoro viene risolto; o
 - d) un contratto di affiliazione di un assicurato affiliato come lavoratore autonomo viene risolto o termina di fatto perché l'assicurato lascia la Fondazione per una causa diversa da pensionamento o decesso.

I tassi di variazione di cui alle lettere a e b non comprendono gli assicurati che sono diventati beneficiari di prestazioni (pensionamento, decesso e invalidità).

2. Quando la liquidazione parziale risulta dalla risoluzione del contratto di affiliazione ai sensi del paragrafo 1 lettera c, gli impegni relativi alle rendite correnti nei confronti del collettivo uscente seguono gli assicurati attivi (l'uscita di un datore di lavoro comporta l'uscita degli assicurati attivi e dei beneficiari di rendita di tale datore di lavoro). L'articolo 53e LPP è riservato.
3. Il Consiglio di fondazione determina se le condizioni per una liquidazione parziale sono soddisfatte.

Art. 3 DATE DETERMINANTI

1. Il Consiglio di fondazione determina la data o il periodo idoneo a delimitare la cerchia dei beneficiari in base all'origine della liquidazione; nel caso dell'articolo 2 paragrafo 1 lettera a, l'inizio e la fine corrispondono all'inizio e alla fine dell'anno civile in questione; nel caso dell'articolo 2 paragrafo 1 lettera b, l'inizio e la fine corrispondono all'inizio e alla fine della riorganizzazione; nel caso dell'articolo 2 paragrafo 1 lettere c e d, l'inizio e la fine corrispondono alla data effettiva della risoluzione o della partenza dell'assicurato lavoratore autonomo.
2. Il 31 dicembre è considerato come data di riferimento del bilancio determinante per la liquidazione parziale. In caso di riduzione del numero di assicurati nel corso dell'anno ai sensi dell'articolo 2 paragrafo 1 lettera a, la data di riferimento è quella del bilancio alla fine dell'anno civile in questione; in caso di riorganizzazione ai sensi dell'articolo 2 paragrafo 1 lettera b, la data di riferimento è quella del bilancio più vicino alla data di fine della riorganizzazione; in caso di risoluzione di un contratto di affiliazione o di partenza dell'assicurato lavoratore autonomo ai sensi dell'articolo 2 paragrafo 1 lettere c e d, la data di riferimento è quella del bilancio più vicino all'evento.
3. In caso di variazioni significative delle attività o delle passività tra la data di riferimento per la liquidazione parziale e quella del trasferimento di fondi, gli accantonamenti, la riserva di fluttuazione del valore e i fondi liberi da trasferire vengono adeguati di conseguenza.



Art. 4 TRASFERIMENTO COLLETTIVO O INDIVIDUALE

1. Un trasferimento collettivo si verifica in caso di riorganizzazione ai sensi dell'articolo 2 paragrafo 1 lettera b, nonché in caso di rescissione di un contratto di affiliazione ai sensi dell'articolo 2 paragrafo 1 lettera c, quando un gruppo di almeno 10 assicurati attivi dello stesso contratto si trasferisce insieme allo stesso nuovo istituto di previdenza a seguito dell'evento che ha dato origine della liquidazione parziale. In questo caso, la Fondazione stipula un accordo di trasferimento con l'altro istituto di previdenza. Tale accordo sarà stipulato a titolo universale ai sensi della Legge sulle fusioni (LFus), o a titolo personale sulla base del Codice delle obbligazioni svizzero (CO).
2. Gli altri casi sono trattati come trasferimenti individuali.
3. In caso di trasferimento collettivo, esiste un diritto individuale o collettivo a una quota dei fondi liberi, nonché un diritto collettivo a partecipare agli accantonamenti tecnici, nella misura in cui vengono trasferiti anche i rischi attuariali (c'è un trasferimento dei rischi attuariali quando la forza lavoro uscente sopporta almeno parzialmente i rischi attuariali dell'assicurazione di vecchiaia, invalidità e decesso) e alla riserva di fluttuazione del valore. Nel determinare il diritto collettivo si tiene conto della misura in cui il collettivo uscente ha contribuito alla costituzione degli accantonamenti tecnici e della riserva di fluttuazione del valore. Il diritto alla riserva di fluttuazione del valore corrisponde al capitale di risparmio e di copertura su base proporzionale. Gli importi dovuti sono versati interamente al nuovo istituto di previdenza. Il diritto collettivo a partecipare agli accantonamenti tecnici e alla riserva di fluttuazione del valore decade quando il gruppo uscente collettivamente è all'origine della liquidazione parziale.
4. In caso di trasferimento individuale, esiste un diritto individuale unicamente a una quota dei fondi liberi. La parte dei fondi liberi dovuti è versata con la prestazione di libero passaggio, conformemente agli articoli da 3 a 5 LFLP.

Art. 5 CALCOLO DI FONDI LIBERI, ACCANTONAMENTI E RISERVE

1. I fondi liberi o il disavanzo, così come gli accantonamenti tecnici e la riserva di fluttuazione del valore, sono calcolati sulla base del bilancio alla data di riferimento verificata dall'organo di revisione e della relazione di liquidazione parziale redatta dall'esperto approvato LPP.
2. I fondi liberi esistono solo quando, oltre ai necessari accantonamenti attuariali, la riserva di fluttuazione del valore ha raggiunto l'importo target stabilito nel regolamento d'investimento. Gli accantonamenti necessari sono determinati dall'esperto approvato LPP della Fondazione, che tiene conto di tutti gli eventuali rinforzi e accantonamenti aggiuntivi che garantiscono la continuità della Fondazione nella sua struttura dopo la liquidazione parziale, nonché degli accantonamenti necessari per far fronte ai costi derivanti dalla liquidazione parziale.
3. L'eventuale diritto agli accantonamenti tecnici e alla riserva di fluttuazione del valore può sorgere solo quando questi sono aumentati durante il periodo di affiliazione e riguarda solo questa parte.
4. Gli interessi sui fondi da versare sono calcolati a decorrere dalla data di scadenza dei termini di ricorso; il tasso di interesse corrisponde al tasso di interesse minimo LPP ai sensi dell'articolo 12 OPP 2.

Art. 6 PIANO DI RIPARTIZIONE

1. La quota degli accantonamenti tecnici e della riserva di fluttuazione del valore da trasferire è determinata in proporzione al diritto al capitale di risparmio e di copertura degli assicurati rimanenti e degli assicurati uscenti, alla data determinante della liquidazione parziale, ai sensi dell'articolo 5 paragrafo 1. Il piano di ripartizione non tiene conto delle prestazioni di libero passaggio erogate, dei rimborsi e degli anticipi versati nell'ambito della promozione della proprietà d'abitazioni, dei prelievi e dei contributi a seguito di



un divorzio, nonché dei contributi personali versati se tali movimenti sono stati effettuati presso la Fondazione nei 24 mesi precedenti la data di riferimento della liquidazione parziale.

2. La quota di fondi liberi da trasferire o ripartire è determinata, per gli assicurati rimanenti e gli assicurati uscenti, come percentuale del capitale di previdenza degli assicurati attivi e dei beneficiari di rendita. La quota di fondi liberi degli assicurati uscenti corrisponde a questa percentuale applicata alla loro prestazione di libero passaggio, in particolare la riserva matematica per i beneficiari di rendita. Le prestazioni di libero passaggio erogate, i rimborsi e gli anticipi versati nell'ambito della promozione della proprietà d'abitazioni, i prelievi e i contributi a seguito di un divorzio, nonché i contributi personali, non sono presi in considerazione nel calcolo se tali movimenti sono stati effettuati durante i 24 mesi precedenti la data di riferimento della liquidazione parziale.
3. Il Consiglio di fondazione, con l'accordo dell'esperto approvato LPP, può rinunciare a distribuire fondi liberi quando i costi inerenti al piano di ripartizione e alla distribuzione sono sproporzionati rispetto all'importo dei fondi liberi.

Art. 7 DISAVANZO TECNICO

1. L'eventuale disavanzo tecnico, calcolato in conformità all'articolo 44 OPP 2, è dedotto dalle prestazioni regolamentari di uscita individuali.
2. La Fondazione può ridurre temporaneamente le prestazioni individuali di libero passaggio se viene constatata una liquidazione parziale, che è oggetto di un verbale del Consiglio di fondazione, e la Fondazione si trova o si troverà palesemente in una situazione di disavanzo. La riduzione provvisoria si applica solo agli assicurati che si presume siano interessati dalla liquidazione parziale. Una volta completata la procedura di liquidazione parziale, la Fondazione effettua un conteggio finale e versa l'eventuale differenza fruttifera. Qualora la riduzione provvisoria fosse troppo bassa, l'assicurato deve restituire l'importo della prestazione di uscita versato in eccesso.
3. L'avere di vecchiaia secondo LPP, o l'importo minimo ai sensi dell'articolo 18 LFLP, sono in ogni caso garantiti.
4. Il Consiglio di fondazione, con l'accordo dell'esperto approvato LPP, può rinunciare all'imputazione dei disavanzi se l'effetto sugli assicurati rimanenti è marginale.

Art. 8 PROCEDURA

1. La Fondazione informa gli assicurati delle decisioni prese nell'ambito della liquidazione parziale in una forma appropriata. Tale informazione completa e tempestiva riguarda in particolare l'esistenza di un caso di liquidazione parziale, gli importi da ripartire, il piano di ripartizione e gli importi relativi ai beneficiari interessati, le condizioni e la procedura di liquidazione parziale.
2. In deroga al paragrafo 1, se la liquidazione parziale non genera alcun diritto, per gli assicurati uscenti, a fondi liberi, ad accantonamenti tecnici o alla riserva di fluttuazione del valore, il Consiglio di fondazione può rinunciare a informare gli assicurati rimanenti dell'esistenza del caso di liquidazione parziale e della sua procedura, anche se gli assicurati uscenti rimangono debitamente informati. In caso di disavanzo tecnico, la Fondazione informa gli assicurati uscenti e rimanenti in conformità al paragrafo 1.
3. Gli assicurati hanno un termine di 30 giorni dal ricevimento della suddetta informazione per richiedere alla Fondazione ulteriori spiegazioni e per presentare un'obiezione scritta al fine di far verificare all'autorità di vigilanza le condizioni, la procedura e il piano di ripartizione e chiederle di emettere una decisione. Ai sensi degli articoli 53d, paragrafo 6 e 74 LPP, le decisioni dell'autorità di vigilanza possono essere impugnate dinanzi al tribunale amministrativo federale. In assenza di tale richiesta da parte degli assicurati, il piano di ripartizione ha effetto.




4. L'organo di revisione attesta la corretta esecuzione della liquidazione parziale nella sua relazione annuale, allegata ai conti annuali.

Art. 9 DISPOSIZIONI FINALI


1. Il presente regolamento può essere modificato o abrogato in qualsiasi momento dal Consiglio di fondazione.
2. È subordinato alla decisione dell'autorità di vigilanza.
3. Entra in vigore previa approvazione dell'autorità di vigilanza.

Gland, 13 giugno 2023

(Faint signature)


.....
Dr. Christian Grangier
Le Président du Conseil de fondation

Presidente del Consiglio di fondazione


.....
Me Alain Gros
Le Secrétaire du Conseil de fondation

Segretario del Consiglio di fondazione